

ASSOCIAZIONE CULTURALE

ARTME

INDICE

PREAMBOLO	2
STATUTO	4
<i>Articolo I. Costituzione</i>	4
<i>Articolo II. Sede e Durata</i>	4
<i>Articolo III. Finalità</i>	4
<i>Articolo IV. Attività istituzionali</i>	5
<i>Articolo V. Soci</i>	5
<i>Articolo VI. Patrimonio</i>	6
<i>Articolo VII. Organi dell'Associazione</i>	7
<i>Articolo VIII. Assemblea dei soci</i>	7
<i>Articolo IX. Funzionamento dell'Assemblea</i>	7
<i>Articolo X. Voto in Assemblea</i>	8
<i>Articolo XI. Presidente</i>	8
<i>Articolo XII. Consiglio Direttivo</i>	9
<i>Articolo XIII. Altri membri del Consiglio Direttivo: Tesoriere e Segretario</i>	9
<i>Articolo XIV. Funzionamento del Consiglio Direttivo</i>	10
<i>Articolo XV. Collegio dei revisori - Revisore unico</i>	10
<i>Articolo XVI. Esercizio sociale</i>	10
<i>Articolo XVII. Clausola compromissoria</i>	11
<i>Articolo XVIII. Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore</i>	11
<i>Articolo XIX. Rimandi al codice civile e alla normativa di settore</i>	11
<i>Articolo XX. Scioglimento dell'Associazione</i>	12
ATTO COSTITUTIVO	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>

PREAMBOLO

ARTME nasce dall'aggregazione di diverse anime professionali accomunate dalla **passione per l'arte e la fotografia**. L'idea del progetto instaura le sue radici nel 2019 con l'obiettivo di contribuire con un nuovo approccio allo sviluppo dell'arte, in tutte le sue forme, attraverso la scoperta e la valorizzazione dei talenti.

La nascita effettiva di ARTME vede luce in un periodo di grande stravolgimento sociale quale è la pandemia di Coronavirus del 2020. In questo mutato contesto, con uno sguardo sempre rivolto al **futuro**, vogliamo creare una comunità dinamica di artisti, professionisti e sostenitori.

Attraverso le iniziative e gli strumenti offerti da ARTME tutti i membri saranno attivi promotori dei valori su cui ARTME crede debba essere fondata la comunità artistica del futuro: trasparenza, inclusione, responsabilità e sostenibilità.

In pratica, dall'unione delle nostre competenze supporteremo la **divulgazione e la promozione artistica, ricercando nuovi paradigmi e nuovi linguaggi**, svolgendo un ruolo di attivo **supporto agli artisti**, con un'attenzione particolare verso quelli **emergenti**.

FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è intesa alla realizzazione di un'ampia piattaforma culturale fondata sui seguenti punti:

- Promuovere a livello culturale lo sviluppo e la diffusione di ogni forma d'arte in tutte le sue espressioni, da quella figurativa alla performance art;
- Promuovere e valorizzare gli artisti, nonché individuare, supportare e valorizzarne di emergenti;
- Coniugare le attività di Corporate Social Responsibility con la promozione e lo sviluppo di ogni forma di arte;
- Sviluppare sinergie con associazioni del terzo settore, utilizzando l'arte come strumento di promozione e comunicazione;
- Organizzare eventi volti alla divulgazione dell'arte della fotografia;
- Organizzare corsi e workshop;
- Svolgere attività di ricerca e innovazione in ambito fotografico e più in generale ricerca di nuovi linguaggi artistici;
- Promuovere a livello culturale lo sviluppo e la diffusione della fotografia come forma di arte;
- Preservare la Storia e la Memoria della Fotografia, nonché dell'arte in generale;
- Creare un ecosistema di partecipanti che attivamente collabora al raggiungimento degli obiettivi della fondazione.

I NOSTRI STRUMENTI

Per raggiungere i propri scopi faremo leva sull'esperienza e sulle professionalità dei nostri soci per svolgere le seguenti attività:

- Realizzazione di bandi di progetto per la ricerca di nuovi linguaggi artistici;
- Realizzazione di bandi e di progetti per la scoperta di artisti emergenti;
- Coordinamento e valorizzazione di Circuiti Espositivi a livello nazionale ed internazionale volti alla valorizzazione e visibilità di artisti emergenti;
- Incentivo allo scambio intellettuale e professionale di competenze tra i soci e i diversi stakeholder
- Realizzazione di Fotografie e Video;
- Realizzazione di iniziative editoriali;
- Realizzazione e promozione di momenti di confronto e sensibilizzazione sul tema dell'arte quali Conferenze, Workshop e Laboratori fotografici;
- Consolidamento di una memoria storica della fotografia;

STATUTO

Articolo I. Costituzione

- 1.1** È costituita in Milano un'Associazione denominata "Associazione *ARTME A.P.S*" Ente del Terzo Settore (l'"**Associazione**").
- 1.2** L'Associazione si costituisce in attuazione autonoma e diretta degli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 18, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana; si configura quale ente collettivo senza scopo di lucro e con fini di utilità sociale, ed è disciplinata dal presente Statuto e dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (artt. 14 e ss.) e dal Preambolo.

Articolo II. Sede e Durata

- 2.1** L'Associazione ha sede in Milano, in via Privata Asti n. 17 – 20149.
- 2.2** La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo III. Finalità

- 3.1** Le finalità dell'Associazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed estero.
- 3.2** L'Associazione non ha scopo di lucro ed è intesa alla realizzazione di un'ampia piattaforma culturale fondata su:
- a) promuovere a livello culturale lo sviluppo e la diffusione di ogni forma d'arte in tutte le sue espressioni, da quella figurativa alla performance art;
 - b) promozione e valorizzazione di artisti nonché individuazione, supporto e valorizzazione di nuovi artisti emergenti;
 - c) coniugare le attività di Corporate Social Responsibility con la promozione e lo sviluppo di ogni forma di arte;
 - d) sviluppare sinergie con associazioni del terzo settore nazionali ed internazionali utilizzando l'arte come strumento di promozione e comunicazione;
 - e) organizzazione di corsi e workshop;
 - f) ricerca e innovazione in ambito fotografico e più in generale ricerca di nuovi linguaggi artistici;
 - g) promuovere a livello culturale lo sviluppo e la diffusione della fotografia come forma di arte;
 - h) preservare la Storia e la Memoria della Fotografia, nonché dell'arte in generale;
 - i) organizzazione di eventi volti alla divulgazione della fotografia come forma d'arte;
 - j) operare a favore dei soci, di terzi e del riconoscimento della cultura come bene comune, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei suoi componenti e di tutti.
- 3.3** L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:
- a) Realizzazione di bandi di progetto per la ricerca di nuovi linguaggi artistici e per la scoperta di artisti emergenti;
 - b) Promuovere e coordinare circuiti espositivi;
 - c) Realizzazione di fotografie e video;

- d) Realizzare iniziative editoriali;
- e) Realizzare e promuovere momenti di confronto e sensibilizzazione sul tema dell'arte quali conferenze, workshop e laboratori fotografici;
- f) Consolidare una memoria storica della fotografia;
- g) Istituire un database di arte e della fotografia italiana e internazionale;
- h) Realizzare una Biblioteca Specializzata sulla fotografia;
- i) Realizzazione di siti internet di riferimento;
- j) Svolgere ogni altra attività coerente con le finalità dell'associazione.

Articolo IV. Attività istituzionali

- 4.1** Premesso che l'Associazione non ha come scopo il profitto, lo svolgimento delle attività economiche è esercitato in via accessoria rispetto all'attività principale che è la realizzazione delle finalità di cui sopra ed è rivolto al solo e unico fine di procurarsi i mezzi per il raggiungimento delle medesime.
- 4.2** L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste dall'art. 3, ad eccezione di quelle direttamente connesse, accessorie o integrative ad esse. In nessun caso un soggetto interno o esterno all'Associazione può utilizzare le risorse e i mezzi della stessa per fini personali.

Articolo V. Soci

- 5.1** La partecipazione all'Associazione costituisce un impegno personale all'azione culturale collettiva di lungo periodo per la piena realizzazione della cultura come bene comune.
- 5.2** L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna all'osservanza delle disposizioni statutarie, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dai suoi organi.
- 5.3** Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
- 5.4** I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: sono esclusivamente i promotori dell'Associazione che hanno partecipato alla sua costituzione.

Soci: sono le persone fisiche che, per particolari capacità professionali o personali, chiedono di essere ammesse all'Associazione con l'impegno a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi anche attraverso la creazione di Commissioni interne delegate dal Consiglio direttivo e così qualificati tali soci in seguito a deliberazione del consiglio direttivo.

Soci Sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche che con particolari contributi, elargizioni o altro concorrono al perseguimento dello scopo dell'Associazione.

Soci Onorari: sono coloro che hanno contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi associativi, ovvero abbiano particolari benemerienze.

Amici di ARTME: pur non essendo soci, sono coloro che aderiscono allo Statuto dell'Associazione, versando le quote secondo l'ammontare e le scadenze previsti dal Consiglio Direttivo. Si distinguono in Amici Senior (sopra i 30 anni di età) ed Amici Junior (sotto i 30 anni di età).

Enti Confederati: pur non essendo soci, sono le altre organizzazioni non lucrative, nazionali ed internazionali, che chiedono di essere ammesse quali affiliati all'Associazione per mero scopo di collaborazione e coordinamento delle rispettive attività.

- 5.5** Tutti i soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'impegno e l'esercizio del voto nell'Assemblea. Il socio ha il diritto di elezione attiva e passiva alle cariche sociali.
- 5.6** Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota d'ingresso all'atto della loro iscrizione e di una quota stabilita per gli anni successivi, i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dall'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio. La quota associativa non è soggetta a rivalutazione, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato ed è intrasmissibile.
- 5.7** La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.
- 5.8** La qualità di socio si perde per:
- a) Decesso del socio;
 - b) Giusta causa, tramite sospensione momentanea deliberata dal Consiglio e successivo allontanamento ratificato da una maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea, fatta salva la possibilità di reintegrazione. Spetta all'Assemblea valutare dunque nel merito la fondatezza della giusta causa.
 - c) Dimissioni, ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- 5.9** I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la ripetizione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 5.10** Gli amici di ARTME non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto.

Articolo VI. Patrimonio

- 6.1** Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni materiali e immateriali:
- a) Beni materiali:
 - i) i beni mobili e immobili a disposizione dell'Associazione, pervenuti alla stessa per acquisto, donazione, eredità e legato;
 - ii) i beni mobili, creati o acquisiti, che siano strumentali alla programmazione;
 - iii) le elargizioni fatte da enti o da privati; i contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; i contributi assegnati dall'Unione Europea;
 - iv) le quote versate dai soci attivi e dai soci sostenitori;
 - v) i proventi derivanti dall'attività conforme agli scopi sociali;
 - vi) i proventi di singole iniziative di *crowdfunding* e di partecipazione diffusa a sostegno delle attività svolte negli ambiti della vocazione statutaria.
 - b) Beni immateriali:
 - i) marchi, brevetti, simboli e loghi;

- ii) il patrimonio conoscitivo e di lavoro generato da tutti i soci attivi attraverso l'azione collettiva e valutabile in quanto sapere vivo (*know how*);
- iii) il patrimonio di relazioni culturali, artistiche, sociali e politiche nazionali e internazionali, atte al raggiungimento dei fini e degli scopi di cui al presente statuto.

6.2 Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo VII. Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori / Revisore unico;

7.2 Nessuna carica elettiva - ad eccezione del Collegio dei revisori/Revisore unico - prevede una remunerazione, ma è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo VIII. Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

8.2 L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

8.3 L'Assemblea ordinaria ha, il compito di:

- a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'associazione.

8.4 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo IX. Funzionamento dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari.

9.2 L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

9.3 Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo, sia in Italia sia all'estero, anche in modalità telematica.

- 9.4** Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
- 9.5** La convocazione è effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo posta elettronica. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.
- 9.6** Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo X. Voto in Assemblea

- 10.1** Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
- 10.2** Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 10.3** L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
- 10.4** L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda ed eventuali successive convocazioni.
- 10.5** I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti nel registro dei verbali delle Assemblee da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.
- 10.6** Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
- 10.7** Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
- 10.8** Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

Articolo XI. Presidente

- 11.1** Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vicepresidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
- 11.2** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- 11.3** Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.
- 11.4** Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
- 11.5** In particolare compete al Presidente:
- a) Predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

- b) Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- c) Stipulare i contratti e le convenzioni;
- d) Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- e) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- f) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- g) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- h) Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

11.6 Il Presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Articolo XII. Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea.

12.2 Al Consiglio Direttivo sono conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

12.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea dei Soci; il Presidente ed il Vicepresidente ne fanno parte di diritto.

12.4 L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

12.6 Al Consiglio Direttivo compete inoltre l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, nonché l'eventuale assunzione di personale dipendente. Il Consiglio direttivo stabilisce le quote annuali dovute dai soci e predispose il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

12.7 Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo XIII. Altri membri del Consiglio Direttivo: Tesoriere e Segretario

13.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario.

13.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

13.3 Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione o provvedendo all'elezione nell'Assemblea successiva.

13.4 In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Articolo XIV. Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 14.1** Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
- 14.2** Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo, sia in Italia sia all'estero, anche in modalità telematica.
- 14.3** Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere informato della riunione almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, da consegnare a mano o posta elettronica.
- 14.3** L'avviso di convocazione dovrà indicare la data e il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 14.4** Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
- 14.6** La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
- 14.7** Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
- 14.8** Le deliberazioni sono prese a maggioranza di due terzi dei voti; qualora dopo tre votazioni non si arrivi alla maggioranza dei due terzi, la maggioranza scende alla metà più uno dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 14.9** Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo XV. Collegio dei revisori - Revisore unico

- 15.1** L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori con il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigere l'apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
- 15.2** Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica 2 anni.
- 15.3** Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
- 15.4** Il compenso dei membri del Collegio dei Revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo XVI. Esercizio sociale

- 16.1** L'esercizio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 16.2** Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

- 16.3** Entro il 31 dicembre l'Associazione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 16.4** Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
- 16.5** Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
- 16.6** L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.
- 16.7** Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Articolo XVII. Clausola compromissoria

- 17.1** Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e l'Associazione, il Consiglio, il Collegio o i Liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede l'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita dall'Arbitro nominato nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'Associazione. L'Arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. Le spese della controversia saranno anticipate integralmente dalla parte attrice. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo XVIII. Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

- 18.1** L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 18.2** Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
- 18.3** Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Articolo XIX. Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

- 19.1** Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo XX. Scioglimento dell'Associazione

- 20.1** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.
- 20.1** A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
